

## Legge 5 agosto 2022 nr. 108 – Modifiche al codice della strada Art. 167 CdS – Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi Sovraccarico veicoli mcpc < 10 t. – Decurtazione punti – CHIARIMENTI E SCHEDA PUNTI DECURTATI E OBBLIGO RIPRISTINO

on l'entrata in vigore della Legge 5 agosto 2022 nr. 108, l'art. 167 del Codice della Strada, oltre ad essere stato rivisto nelle modalità di calcolo per accertare l'eccedenza di peso sui veicoli, introducendo il concetto di "tolleranza" sull'eccesso accertato anziché, come prima, applicare una "franchigia" alla massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione, è stato riscritto anche nella parte in cui la sanzione da applicare ai veicoli con m.c.pc. fino a 10 tonnellate è diversa, in base alla "fascia" di gravità dell'eccedenza.

In particolare, ora le fasce da tenere in considerazione per la sanzione pecuniaria da applicare sono, rispettivamente in ordine crescente di gravità, fino al 5%, tra il 5% e il 15%, tra il 15% e il

25% e oltre il 25% della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

Purtroppo però, ci si è dimenticati di inserire nella legge di conversione, anche l'art. 126 bis del codice della strada, nella cui tabella riepilogativa di decurtazione punti, alla voce art. 167 riporta ancora la vecchia decurtazione (crescente) di punti in base alle fasce: fino al 10%, tra il 10% e il 20%, tra il 20% e il 30% e oltre il 30% della massa complessiva a pieno carico del mezzo.

Tutto ciò ha prodotto un disallineamento tra le due norme, non sfuggito agli occhi di tanti, che si pensava venisse sanato in qualche modo in breve tempo o che comunque venisse "normato" con la tanto attesa circolare esplicativa annunciata all'entrata in vigore delle modifiche, per far sì che gli organi di controllo non debbano perdersi nei meandri delle percentuali, diverse fasce, calcoli vari, rischiando di sbagliare la sanzione e/o stimolando gli operatori dal desistere all'accertamento.

All'uscita della Circolare del 07.09.2022, nella parte esplicativa dell'art. 167, stranamente non si è fatta alcuna menzione di tutto questo, tanto che molti operatori hanno, in una sorta di interpretazione di silenzio assenso, adeguato autonomamente la decurtazione dei punti alle nuove fasce in vigore da agosto.

In realtà, a conferma di quanto tutti sospettavano, perché alla fine la Legge è sempre la Legge, in data 22.09.2022 è uscita la Circolare del Ministero dell'Interno nr. 300/STRAD/1/0000030674.U/2022, con la quale è stato chiarito che le sanzioni pecuniarie dovranno seguire le nuove fasce (5%, 15%, 25%, oltre), mentre la decurtazione dei punti dovrà seguire le vecchie fasce (10%, 20%, 30%, oltre).

L'ASAPS, nella sua attitudine di supporto agli operatori di Polizia, mette a disposizione una tabella riepilogativa delle sanzioni in base a tutte le fasce di interesse, con la speranza che questo disallineamento venga presto sanato dal legislatore e che gli agenti preposti al controllo, nel frattempo, possano individuare la giusta sanzione da applicare, senza sbagliare.

Gentauro 42 www.asaps.it

ECCEDENZA	SANZIONE PECUNIARIA	PUNTI DECURTATI	OBBLIGO RIPRISTINO DEL CARICO
Fino al 5%	<b>p.m.r. = 42,00 €</b> entro 5 gg. = 29,40 € oltre 60 gg. = 86,50 €	1	NO
Superiore al 5% Fino al 10%	<b>p.m.r. = 87,00 €</b> entro 5 gg. = 60,90 € oltre 60 gg. = 172,50 €	1	Sľ
Superiore al 10% Fino al 15%	<b>p.m.r. = 87,00 €</b> entro 5 gg. = 60,90 € oltre 60 gg. = 172,50 €	2	Sľ
Superiore al 15% Fino al 20%	<b>p.m.r.</b> = <b>173,00</b> € entro 5 gg. = 121,10 € oltre 60 gg. = 347,50 €	2	Sľ
Superiore al 20% Fino al 25%	<b>p.m.r.</b> = <b>173,00</b> € entro 5 gg. = 121,10 € oltre 60 gg. = 347,50 €	3	Sl'
Superiore al 25% Fino al 30%	<b>p.m.r. = 431,00 €</b> entro 5 gg. = 301,70 € oltre 60 gg. = 867,00 €	3	SI'
Superiore al 30%	p.m.r. = 431,00 € p.m.r. = 431,00 € entro 5 gg. = 301,70 € oltre 60 gg. = 867,00 €	4	SI'

\*Ispettore della Polizia di Stato Polizia Stradale Consigliere Nazionale ASAPS